



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

TERZA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

non definitiva nella causa iscritta al n. 1183/19 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa

DA

██████████ nata a Palermo il ██████████ 3 e ██████████
██████████ nato a Palermo il ██████████ in proprio e nella qualità di genitori
esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori ██████████ ██████████
██████████ nato a Palermo il ██████████ e ██████████ nata a
Palermo il ██████████ 7, elettivamente domiciliati ai fini del giudizio in Palermo,
via ██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████ ██████████
dalla quale sono rappresentati e difesi per procura speciale allegata all'atto di
citazione, ammessi al gratuito patrocinio;

ATTORI

CONTRO



AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Palermo, Viale Strasburgo n. 233, elettivamente domiciliata ai fini del giudizio in Palermo, Via Thaon de Revel n. 44, presso lo studio dell'avv. [REDACTED] dal quale è rappresentata e difesa per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danni – responsabilità professionale

Conclusioni delle parti: all'udienza di trattazione scritta dell'8 settembre 2022, le parti concludevano come da rispettive note di trattazione scritta (in particolare, parte attrice insisteva nella richiesta di nomina ctu avanzata con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. e nell'accoglimento delle domande formulate in atto di citazione, mentre la convenuta si riportava alla comparsa di costituzione e risposta del 15 maggio 2019).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 23 gennaio 2019, [REDACTED] e [REDACTED] in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui minori [REDACTED] e [REDACTED] convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello (d'ora innanzi denominata soltanto Azienda Ospedaliera), per sentirla condannare, a titolo di responsabilità contrattuale, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal figlio minore [REDACTED] in occasione della sua nascita,



quantificati nella somma complessiva di € 1.683.590,00, oltre al risarcimento dei danni subiti a causa della condotta illegittima tenuta dalla convenuta durante il tentativo obbligatorio di mediazione, quantificati nella somma di € 3.000,00 (di cui € 2.000,00 per il risarcimento del danno cagionato agli attori ed € 1.000,00 per le spese legali dell'attività stragiudiziale) ed agli ulteriori danni dovuti per la violazione dell'art. 9, comma 4, della legge n. 24/2017 (mancata indicazione della compagnia assicurativa).

Deducevano, infatti, che:

- in data 18.07.2001, [REDACTED] veniva ricoverata presso l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, al fine di essere assistita per l'imminente nascita del figlio [REDACTED]
- successivamente al ricovero, i sanitari della predetta Azienda Ospedaliera, nonostante gli evidenti segni di sofferenza fetale emersi dagli esami svolti nelle ore precedenti al parto, lungi dall'effettuare un intervento d'urgenza, ritardavano la nascita di [REDACTED] che, a causa di ciò, riportava un grave ed irreparabile ritardo neurologico (il soggetto presenta turbe comportamentali, psicosi, deficit cognitivo, disturbi dell'attenzione, fobie e dislessia);
- l'Azienda Ospedaliera, quindi, doveva ritenersi contrattualmente responsabile, ex art. 1218 c.c., dell'errore colposo commesso dai suoi sanitari;



- veniva esperito, pertanto, il tentativo obbligatorio di mediazione, nel corso del quale l'Azienda Ospedaliera teneva una condotta illegittima differendo senza giustificato motivo gli incontri programmati, ma il tentativo si concludeva con esito negativo.

La convenuta Azienda Ospedaliera, ritualmente costituitasi, contestava la fondatezza di tutte le domande attoree, tanto relativamente all'*an* (anche sotto il profilo della mancanza del nesso di causalità tra la condotta tenuta dal personale medico durante il parto e la patologia neurologica sviluppata dal minore ██████████) quanto con riferimento al *quantum*, e ne chiedeva il rigetto.

La causa, quindi, all'udienza del 08 settembre 2022, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..

Ciò premesso, deve preliminarmente darsi atto della sussistenza della condizione di procedibilità dell'azione incoata dagli odierni attori, atteso che gli stessi, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 5, comma 1bis, D.lgs 28/2010, hanno puntualmente provveduto ad esperire il tentativo obbligatorio di mediazione nei confronti dell'Azienda Ospedaliera odierna convenuta, come comprovato dai verbali di mediazione del 31.07.2018, 2.05.2018 e 12.04.2018 (vedi allegati all'atto di citazione).

Passando, quindi, all'analisi del merito della domanda attorea, si rende necessario evidenziare che l'odierno Giudicante, con ordinanza del



31.03.2021, ha valutato la ctu richiesta da parte attrice come meramente esplorativa e, conseguentemente, ha rigettato la stessa, sul presupposto - non esplicitato nell'ordinanza - della mancata e/o insufficiente allegazione, in atto di citazione, di un inadempimento specifico da addebitare all'Azienda Ospedaliera convenuta, con conseguente inammissibilità della domanda.

E' ormai pacifico, infatti, che in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, quanto all'onere di allegazione e di prova, l'attore è tenuto a provare **l'esistenza di un contratto intercorrente tra le parti (o contatto sociale)**, e ad allegare **la sussistenza di qualificate inadempienze astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato**, rimanendo, invece, a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (vedi Cass. n.24073/2017, n. 975/2009, n.577/2008 e n. 11488/2004).

Invero, come affermato a più riprese dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che si condivide, in tema di responsabilità professionale del medico- chirurgo, sussistendo un rapporto contrattuale (quand'anche fondato sul solo contatto sociale), in base alla regola di cui all'art. 1218 cod. civ., il paziente ha l'onere di allegare l'inesattezza dell'inadempimento, non la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico (vedi sentenze sopra citate).



Ora, gli odierni attori, si sono soffermati in atto di citazione soprattutto sulla patologia riportata dal minore e sulla sua derivazione causale dalla sofferenza fetale o ipossia da parto (piuttosto che da una patologia genetica congenita come asserito dall'Azienda già in fase stragiudiziale), evidenziando l'ascrivibilità di tale ipossia in modo generico alle "errate cure mediche dell'Azienda ospedaliera convenuta".

Inoltre, hanno allegato all'atto di citazione una consulenza tecnica di parte del tutto deficitaria in ordine alle inadempienze commesse dall'Azienda Ospedaliera convenuta, in quanto l'elaborato peritale non specifica in alcun modo quali siano state le condotte imperite, imprudenti o negligenti commesse dai sanitari della convenuta (si riporta a tal proposito l'unico passo dell'elaborato riferibile alla condotta medica "La comparsa precoce delle forme epilettiche avvallano l'idea di un danno da ischemia da parto, piuttosto che da una forma congenita genetica, esclusa anche con il bio spettro molecolare dei cromosomi esaminati. Un po' per esclusione ed un po' per documentazione medica (la famiglia riferisce che il parto è avvenuto con l'aiuto della manovra di Kristeller, che è un'attività medica ostetrica vietata per la pressione esercitata sulla testa fetale incastrata nel cavo parto. Abbiamo quindi indizi sufficienti per indicare con alta probabilità lesioni ischemiche cerebrali (è consigliabile una RMN con MDC) avvenuto durante il travaglio del parto dalle ore 16,00 in poi, piuttosto che da altri fattori.)" vedi pag 16 della relazione di parte).



Come può evidenziarsi, la sussistenza di una condotta colposa viene affermata *“un po’ per esclusione” e “un po’ per documentazione medica”*, da individuarsi, per di più, in una circostanza meramente riferita dai familiari.

Tuttavia, a seguito di un più attento esame, deve ritenersi che gli attori abbiano comunque assolto l’onere di allegazione su di loro gravante, atteso che, a pag. 3, righe da 12 a 15, hanno individuato e specificato in modo sufficiente la condotta colposa tenuta dall’Azienda Ospedaliera durante il parto di ██████████ ██████████ (*“La condotta colpevole dell’Azienda ospedaliera convenuta consiste nel non aver dato il giusto peso alla sofferenza fetale e nell’aver ritardato la nascita, quando invece si doveva intervenire tempestivamente vista la minaccia di aborto e la sofferenza neonatale registrata.”*).

Alla luce delle considerazioni svolte, tenuto conto della procedibilità dell’azione nonché dell’assolvimento in modo sufficiente dell’onere di allegazione gravante sugli attori in ordine alla individuazione dell’inadempimento lamentato, la domanda va dichiarata procedibile ed ammissibile.

La causa, quindi, deve essere rimessa sul ruolo così da consentire l’ulteriore istruzione e, in tal senso si provvede con separata ordinanza in pari data.

La regolamentazione delle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.

P.Q.M.



Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, non definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara procedibile l'azione incoata da [REDACTED] e [REDACTED] e [REDACTED] con atto di citazione notificato in data 23 gennaio 2019;
- dichiara ammissibile la domanda proposta;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza in pari data;
- riserva la regolamentazione delle spese di lite alla sentenza definitiva.

Palermo, 6 dicembre 2022.

IL GIUDICE

dott.ssa Angela Notaro

*La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritta con firma digitale dal **Giudice Angela Notaro**, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*

